



Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria



REGOLAMENTO *relativo alla costituzione ed al funzionamento dell’Albo ufficiale dei fornitori per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (art. 135 D.P.R. n. 236/2012 ed art. 36 D. L.gs. n. 50/2016)*

Anno 2020



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Art.1 – Costituzione dell’Albo dei Fornitori

Salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente – ove esistenti – delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), in ossequio all’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, i seguenti Comandi Carabinieri:

1. Comando Legione Carabinieri “TOSCANA”- Servizio Amministrativo
2. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativo
3. 2^a Brigata Mobile CC – Servizio Amministrativo

potranno procedere ad economia nel corso dell’anno 2020 all’affidamento di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (“*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”) e degli artt. 129 e 130 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 (“*Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture*”).

Più specificamente, il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dall’art. 129, comma 1, del D.P.R. n. 236/2012, quando l’importo della spesa non sia superiore alla soglia di € 139.000, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub – centrali.

Relativamente all’esecuzione di lavori ad economia, trova applicazione l’art. 36, comma 2, lett. b), primo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all’esecuzione di lavori ed all’acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati, qualora ricorrano le condizioni di legge sopra richiamate:



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

<i>cod.</i>	<i>tipologia di esigenza</i>
01	fornitura di abbigliamento civile
02	fornitura di abbigliamento sportivo
03	fornitura di alimenti e profende per animali
04	fornitura di arredi per uffici
05	fornitura di arredi tecnici
06	fornitura di articoli ed arredi sacri
07	fornitura di attrezzature, macchinari e materiali per officine
08	fornitura di cancelleria
09	fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori
10	fornitura di climatizzatori e parti di ricambio
11	fornitura di computer, stampanti e materiale informatico
12	fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici
13	fornitura di d.p.i. e materiali da lavoro
14	fornitura di derrate alimentari e prodotti ortofrutticoli freschi
15	fornitura di elettrodomestici e piccoli elettrodomestici
16	fornitura di estintori e parti di ricambio
17	fornitura di infissi e serramenti metallici
18	fornitura di materiale antinfortunistico
19	fornitura di materiale di ferramenta
20	fornitura di materiale di polizia giudiziaria
21	fornitura di materiale di vettovagliamento
22	fornitura di materiale edile
23	fornitura di materiale elettrico ed utensileria
24	fornitura di materiale fotografico e cinematografico
25	fornitura di materiale idraulico
26	fornitura di materiale navale
27	fornitura di materiale per l'igiene personale e detersivi
28	fornitura di materiale telefonico, telematico, audio-video ed elettronico in
29	fornitura di materiali di casermaggio
30	fornitura di materiali edili e di minuto mantenimento
31	fornitura di medicinali e materiale farmaceutico in genere
32	fornitura di medicinali per animali
33	fornitura di mobili ed arredi



Comando Legione Carabinieri "Toscana"

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

34	fornitura di oggettistica militare (medaglie, nastri, distintivi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premiazioni, ecc.)
35	fornitura di parti di ricambio per veicoli
36	fornitura di software
37	fornitura di vestiario militare e materiale di equipaggiamento
38	fornitura e montaggio di impianti idrosanitari
39	fornitura e montaggio di pneumatici per veicoli
40	fornitura, montaggio e manutenzione di cucine
41	gestione di bar e stabilimenti balneari
42	lavorazioni di materiali lignei, plastici, metallici e vetro
43	lavori di costruzione ed installazione di carpenterie metalliche
44	lavori edili in genere
45	lavori tipografici
46	lisciviazione biancheria ed effetti lettereci
47	manutenzione aree verdi
48	manutenzione e bonifica poligoni di tiro
49	manutenzione e riparazione dei natanti
50	manutenzione e riparazione di mobili ed arredi
51	manutenzione estintori
52	manutenzione impianti idraulici e termoidraulici
53	manutenzione impianti tecnologici (climatizz., sollevamento, gruppi
54	noleggio fotocopiatrici
55	onoranze funebri
56	permuta di auto/moto usate dell'A.D. con materiale vario
57	prestazioni di consulenza sanitaria
58	prestazioni professionali varie
59	raccolta e smaltimento rifiuti anche pericolosi e nocivi
60	realizzazione di impianti antincendio
61	realizzazione di impianti elettrici
62	realizzazione di impianti tecnologici
63	realizzazione e manutenzione di archi di lavaggio
64	realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di videosorveglianza
65	realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche
66	realizzazione, bonifica e manutenzione di depositi carburanti
67	riparazione di carrozzeria di veicoli
68	riparazione meccanica di veicoli



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

69	servizi di assistenza tecnica stampanti, fotocopiatori ed apparecchiature informatiche in genere
70	servizi di bonifica da amianto
71	servizi di disinfestazione e derattizzazione
72	servizi di pulizia ed igiene
73	servizi di ristorazione
74	servizi di sicurezza ambientale
75	servizi di somministrazione alimenti caldi e freddi a mezzo di distributori
76	servizi di trasloco, trasporto e manovalanza
77	servizi tipografici
78	smaltimento materiali vari fuori uso mediante permuta
79	vendita veicoli

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Regolamento, in relazione all’art. 132 del D.P.R. n. 236/2012.

Art. 2 – Domanda di iscrizione all’Albo

La domanda di iscrizione all’Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un procuratore all’uopo facoltizzato, verrà esaminata dall’A.M. e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all’art. 6 del presente regolamento.

L’eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell’impresa.

L’istanza di iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito fac-simile in all. 1.

Qualora non formulata su detto modello, dovrà comunque puntualmente contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.

In particolare dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice del settore o dei settori per i quali si richiede l’iscrizione; tali codici sono riportati nella tabella in calce all’art. 1 del presente Regolamento.



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Gli operatori economici che abbiano presentato nell'anno 2019 richiesta di iscrizione all'Albo, potranno confermare l'iscrizione, inviando l'istanza redatta secondo il modello in all. 2.

Alla sola domanda di prima iscrizione all'Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata – pena l'esclusione – la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (contenuta nella richiesta di iscrizione in all. 1);
- b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio di residenza dell'impresa – in corso di validità – dal quale risulti l'iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'Albo, ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi;

Relativamente ai liberi professionisti, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali, di cui al D.P.R. n. 581/95, ovvero autocertificazione sostitutiva;

- c) dichiarazione relativa alla composizione societaria ed alle eventuali situazioni di cointeressenza (all. 3);
- d) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell'impresa con apposta la di lui firma autografa;
- e) in caso di consorzi stabili statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- f) eventuale copia dell'attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo – con indicazione della relativa classifica di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 34/2000 – rilasciata dagli organismi accreditati ACCREDIA;
- g) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- h) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore;



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

i) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività dell’impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Qualora sia intercorsa una qualsivoglia variazione rispetto alla situazione professionale, professionale ed amministrativa certificata in sede di prima iscrizione, anche le ditte che procedono alla mera richiesta di rinnovo dell’iscrizione dovranno allegare la necessaria documentazione giustificativa.

I documenti di cui alle lettere *b), f), g)* potranno essere inviati in originale, copia autentica, ovvero indicati nell’autocertificazione di cui alla lett. *a)*.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione All’Albo.

La domanda di iscrizione all’Albo, corredata dei documenti di cui sopra, deve essere inserita in un plico chiuso, recante la ragione sociale del mittente e la dicitura “**ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI ANNO 2020 del Comando ...**” (*specificare*) ed essere inviata al Comando, ovvero ai Comandi, di interesse tra quelli di seguito indicati:

1. Comando Legione Carabinieri “TOSCANA”- Servizio Amministrativo
Lungarno P. Giraldi, 4 – 50122 Firenze
Pec tfi40651@pec.carabinieri.it
Tel. 055/2061
2. Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri – Servizio Amministrativo
Piazza Stazione, 7 – 50123 Firenze
Pec afi36853@pec.carabinieri.it
Tel. 055/2061
3. 2^ Brigata Mobile CC – Servizio Amministrativo
Viale Fabbricotti, 1 - 57100 Livorno
Pec mli39930@pec.carabinieri.it
Tel. 0586/558300



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Il plico contenente l’istanza e la documentazione dovrà pervenire al Comando di interesse a mezzo raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata, ovvero consegna diretta.

E’ ammessa, a totale rischio della Ditta per eventuali disguidi nel recapito, la consegna a mezzo di corriere, posta ordinaria.

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo

Sono ammessi all’iscrizione all’Albo gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del Nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), in relazione all’art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, come infra meglio dettagliati. La nozione di operatore economico, nel dettaglio, comprende:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- c) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- e) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;



Comando Legione Carabinieri "Toscana"

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Costituirà motivo di esclusione di un operatore economico dalla iscrizione all'Albo, la sussistenza di anche una sola delle seguenti condizioni di cui all'art. 80 del Nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016):

- a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 C.P.P.), per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall'art. 291-quater del d.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari UE;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altro tipo di società.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta iscrizione all'Albo, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- c) commissione di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente;
- d) nei seguenti ulteriori casi, qualora:
 - la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- la stazione appaltante dimostri che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ex art. 42, comma 2 del codice dei contratti, non diversamente risolvibile;
- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione anzidette non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L'esclusione può essere disposta in qualunque momento qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi suddette.

L'accertato mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell'impresa dall'Albo Fornitori; parimenti, l'accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell'impresa dall'Albo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il riscontro dei requisiti di ordine generale avverrà sulla base delle dichiarazioni e documentazione presentate in sede di istanza di iscrizione, operando ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 – Avvalimento

Gli operatori economici richiedenti l'iscrizione all'Albo potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

SOA di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

A tali fini, il richiedente dovrà farne espressa menzione nel corpo della richiesta di iscrizione all’Albo fornitori, allegando:

- a) una sua dichiarazione attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (*all. 4*);
- b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte sua dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e contenente l’obbligo a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il richiedente (*all. 5*);
- c) originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione disporrà la cancellazione dell’impresa dall’Albo fornitori.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può tuttavia avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avvalimento nel caso di cui all’art. 80, comma 11 del Codice.



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Art. 5 – Sospensione e cancellazione dall’iscrizione

I Comandi Carabinieri di cui al presente regolamento si riservano la facoltà di sospendere la validità dell’iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo fornitori.

Si procede alla **sospensione** dell’iscrizione dall’Albo nei seguenti casi:

- a) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
- b) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;
- c) in caso di non ottemperanza all’obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell’iscrizione;
- d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.

A tal riguardo, qualora dovessero verificarsi inadempimenti contrattuali di qualsiasi specie ed entità, si procederà ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.R. n. 236/2012.

Si procederà d’ufficio alla **cancellazione** dall’Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:

- a) richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dall’impresa interessata;
- b) cessazione dell’attività dell’impresa;
- c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;
- d) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;
- e) reiterati inadempimenti contrattuali;



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

f) nonostante regolare invito, rifiuto a partecipare (ovvero semplice mancata partecipazione) ad almeno due procedure indette dal medesimo comando nel corso dell'anno solare, senza adeguata motivazione valutata discrezionalmente dal Comando. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell'invito qualora l'impresa non abbia debitamente partecipato al Comando l'eventuale variazione del proprio recapito.

L'impresa cancellata dall'Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Art. 6 – Indizione delle singole procedure

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi in economia, con procedura di cottimo fiduciario, è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo di ciascun Ente, nel rispetto dell'art. 132 del D.p.r. n. 236/2012.

La scelta dell'impresa cui affidare i lavori, i servizi o le forniture di necessità avviene previa richiesta da parte dell'Amministrazione di preventivi ad almeno cinque imprese ed acquisizione di almeno tre preventivi.

Nel caso in cui non siano acquisiti un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

Tra i preventivi acquisiti – qualora la prestazione oggetto dell'acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità – è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi:

- a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, qualora per l'acquisizione ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti;
- b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, nel qual caso si può procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico (art. 36, comma 2 del Codice dei contratti pubblici).



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15.

L’esperimento di gare o di ricerche di mercato anche informali avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’art. 36 del Codice dei contratti pubblici. Pertanto, qualora i vari Comandi Carabinieri effettuassero delle gare successive per la medesima categoria di lavori, servizi e forniture, i soggetti da invitare alla nuova gara saranno individuati secondo un criterio di rotazione, di tutti i soggetti iscritti, ferma restando la discrezionalità del Responsabile del procedimento in ordine all’affidamento generale ed ai requisiti tecnici di ciascuna impresa.

Nelle lettere d’invito o di richiesta preventivo saranno indicate le condizioni alle quali i concorrenti dovranno attenersi. In particolare:

- a) l’oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione;
- b) le qualità, i prezzi e le modalità di esecuzione;
- c) le eventuali garanzie richieste;
- d) le modalità con le quali verrà prescelto il preventivo ovvero l’offerta;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le eventuali condizioni e penalità.

Il numero massimo dei concorrenti da invitare a gara sarà determinato in ragione della natura e dell’importo dell’appalto.

I preventivi acquisiti saranno esaminati da un’apposita commissione che individuerà l’impresa presso la quale avverrà l’acquisizione.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l’acquisizione mediante lettera di ordinazione, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 40.000 euro, ovvero mediante atto negoziale negli altri casi.

Art. 7 – Tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“*Codice in materia*



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

di protezione dei dati personali”), il trattamento dei dati sensibili delle imprese richiedenti e delle persone che al loro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell’elaborazione dei dati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti di carattere giuridico e economico richiesti per l’iscrizione all’Albo Fornitori, nonché della consultazione ai fini della scelta delle imprese da invitare alle singole procedure di gara, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.

Il conferimento dei dati richiesti nel presente Regolamento costituisce condizione necessaria ai fini dell’iscrizione all’Albo.

In ogni caso, il trattamento dei dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avverrà secondo modalità idonee ad assicurarne la riservatezza e la sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del presente regolamento e non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge e di quanto è strettamente dovuto, ai fini della trasparenza, in materia della eventuale pubblicità degli esiti di gara.

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al responsabile del trattamento dei dati.

L’impresa, in caso di richiesta di informazioni alla Stazione appaltante da parte di altre amministrazioni precedenti, autorizza sin d’ora il trattamento dei dati contenuti negli atti relativi al presente Regolamento.

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato dai Comandi di cui all’art. 1 del presente contratto nella persona del Capo del Servizio Amministrativo *pro-tempore* (Responsabile del Trattamento) nonché dai soggetti da costui delegati alla gestione dell’Albo ed alla trattazione delle relative singole pratiche di affidamento (“incaricati”).

Art. 8 – Foro competente

Per qualsiasi controversia, in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente regolamento, sarà competente il Foro di Firenze.



Comando Legione Carabinieri “Toscana”

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria

Art. 9 – Responsabile del Procedimento

In relazione al presente avviso il Responsabile del procedimento è individuato nel Capo del Servizio Amministrativo pro-tempore di ciascuno dei Comandi indicati all’art. 1 del presente Regolamento.

Norma finale

I soggetti richiedenti l’iscrizione all’Albo fornitori non riceveranno alcuna comunicazione in merito all’avvenuta iscrizione né tantomeno alla non iscrizione per difetto di requisiti ovvero per mancanze formali dell’istanza.

Rimane comunque salvo il diritto dell’impresa di conoscere lo stato della propria richiesta avanzando istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*) come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

In ogni caso, il procedimento relativo all’iscrizione degli operatori economici all’Albo dei fornitori, non si potrà concludere prima dei 30 giorni solari dalla ricezione della richiesta di iscrizione, potendo l’Amministrazione procedere al controllo dei requisiti dichiarati dagli operatori economici interessati.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni)